



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro
**Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative**
Servizio I - Interventi per il Lavoro, Cantieri di lavoro
e Fondo Siciliano per l'Occupazione
Via Imperatore Federico, 70 - 90143 PALERMO
Tel. 091/7078526/397
Email: amartinico@regione.sicilia.it



REPUBBLICA ITALIANA

Prot. n° 2711

Palermo, li 17/01/14

Oggetto : PAC III fase - Aiuto a persone e famiglie con elevato disagio sociale - Cantieri di servizi di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23/08/2013. Chiarimenti.

AI COMUNI DELL'ISOLA

LORO SEDI

Essendo pervenuti numerosi quesiti riguardanti i cantieri di servizi di cui alla Direttiva dell'Assessore Regionale alla Famiglia, al Lavoro ed alle Politiche sociali del 26/07/2013, pubblicata sulla GURS del 23/08/2013, questo Servizio intende, di seguito, affrontare le problematiche più diffuse, al fine di garantire uniformità di azione a tutti i Comuni dell'Isola.

La questione che più di ogni altra ha costituito oggetto di richiesta di parere è stata quella relativa ai requisiti di ammissibilità per ciò che riguarda il possesso di patrimonio immobiliare. Si rammenta che la Direttiva sopra menzionata sanciva che i soggetti destinatari ... " debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia che il comune provvederà a quantificare ".

L'applicazione rigida di tale direttiva, soprattutto nei piccoli Centri agricoli, dove quasi tutti gli abitanti sono possessori di piccoli appezzamenti di terreno, il più delle volte quote di proprietà indivise acquisite per eredità, ha determinato l'esclusione dalle graduatorie di nuclei familiari in condizioni economiche molto critiche, a vantaggio di altri nuclei meno disagiati.

Al fine, pertanto, di aderire allo spirito dell'iniziativa governativa che mira a conferire un sollievo economico, se pur temporaneo, ai nuclei familiari particolarmente a rischio di marginalità sociale, nonché per corrispondere alla risoluzione della V Commissione Legislativa permanente 17/V si ritiene opportuno che, nell'ambito del valore dell'unità immobiliare definito dai Comuni per l'abitazione principale, possano rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare ovvero più particelle catastali dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale costituita però da un unico immobile. Sono irrilevanti, ai fini dell'ammissione in graduatoria, il possesso di quote indivise di altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreni purché il valore catastale, sommato al valore dell'abitazione principale, ove posseduta, non superi la soglia fissata dal Comune.

Codesti Comuni, nel caso in cui avessero già pubblicato il Bando per la selezione dei beneficiari, possono riaprirlo per un periodo breve (max gg. 10) dandone ampia pubblicità anche nel sito del Comune, per consentire la presentazione delle istanze **soltanto** ai soggetti che in vigenza delle disposizioni ora modificate non erano in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Numerosi quesiti hanno riguardato la precedenza da conferire, a parità di posizione reddituale. Si chiarisce, a tal proposito, che, a parità di situazione reddituale si dovrà tenere conto, in primo luogo, del maggior carico familiare e, in caso di ulteriore parità, avranno la precedenza i nuclei familiari con a carico figli minori o figli e/o altri familiari con handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92. In caso di ulteriore parità avranno la precedenza i soggetti di minore età.

I Comuni che, in base al finanziamento devono attivare un solo cantiere possono, ove ritenuto opportuno, presentare il progetto rimodulato inserendo più di un'attività, tra quelle già proposte in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento. Ovviamente non è possibile inserire nuove attività.

Per quanto riguarda l'assegnazione di una quota forfettaria per i dispositivi di sicurezza pari ad €. 150,00 per ciascun soggetto ammesso nei programmi di lavoro, si precisa che la somma deve essere destinata per le finalità di cui al D.Lgs. n. 81/08 integrato dal D.Lgs 106/09 le cui disposizioni si applicano integralmente nei confronti dei soggetti impegnati nei programmi di lavoro.

Infine, avendo avuto notizia che alcuni Comuni non hanno ancora pubblicato il Bando per la selezione dei soggetti da assegnare nei programmi di lavoro, nell'invitare a provvedervi con urgenza, si precisa che il reddito da considerare non può che essere quello riferito all'anno 2013.

